



## **INFORMAZIONI SULLA DOMANDA DI PENSIONE AI SUPERSTITI**

### **Soggetti legittimati**

La pensione spetta ai superstiti nel caso di decesso del pensionato o dell'iscritto per il quale risultino versate almeno 5 annualità di contribuzione effettiva (di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda di pensione). La liquidazione della pensione spetta:

- ✓ al coniuge e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro;
- ✓ in mancanza di essi, ai genitori ultra sessantacinquenni (o inabili al lavoro) che, alla morte dell'iscritto o del pensionato risultano a suo carico;
- ✓ in mancanza anche dei genitori, la pensione spetta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili superstiti, a condizione che al momento della morte dell'iscritto o del pensionato risultino permanente inabili al lavoro ed a suo carico.

Nel caso in cui i figli seguano corsi di studio superiore o universitari, la pensione spetta loro anche dopo il superamento della maggiore età, limitatamente alla durata del corso seguito e comunque **non oltre il compimento del 26esimo anno di età**, sempre che i figli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito.

### **Quote di pensione**

La pensione in favore dei superstiti è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata (o che sarebbe spettata) all'Assicurato:

- 60% al coniuge;
- 70% al figlio unico (se manca il coniuge);
- 20% a ciascun figlio (se anche il coniuge ha diritto a pensione);
- 40% a ciascuno dei figli (se manca il coniuge);
- 15% a ciascun genitore;
- 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle;

La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all'iscritto.

### **Cessazione del diritto a pensione**

Il diritto alla pensione cessa:

- ✓ per il coniuge, qualora passi a nuove nozze;
- ✓ per il figlio, al compimento del 18esimo anno di età ovvero quando cessi lo stato di inabilità al lavoro;
- ✓ per il genitore inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità ovvero quando consegua altra pensione;
- ✓ per la sorella o fratello inabile al lavoro, quando cessa lo stato di inabilità, ovvero contraggano matrimonio ovvero quando conseguano altra pensione;
- ✓ per i figli iscritti a corsi di studio universitari o superiori, al compimento del 26esimo anno di età.

### **Presentazione della domanda**

La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta e spedita all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica – Via Alessandro Farnese, 3 00192 Roma, ovvero consegnata direttamente presso gli Uffici dell'Ente. Al modulo deve essere la documentazione richiesta.